



CIRCOLARE 18 -2020 CONTROLLI SPISAL 2020 COVID19

Il presidente del Veneto Luca Zaia, nel corso di uno dei punti stampa sull'emergenza coronavirus tenuti presso la Protezione Civile di Marghera, ha incaricato lo SPISAL ad eseguire una serie di controlli presso varie aziende venete per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Si tratta di un impegno che interesserà circa 1000 aziende, medie e piccole, nel giro di pochi giorni.

In occasione di tali controlli sarà principalmente la verifica nell'uso di mascherine e gel disinfettanti, nonché il rispetto delle distanze di sicurezza tra i lavoratori; ci risulta però che in tali occasioni lo SPISAL esegua comunque altri controlli, in modo particolare il rispetto di tutte le misure di sicurezza previste dal Testo Unico, Dlgs 81/2008.

In riferimento all'articolo 18 del suddetto decreto, teniamo pertanto a ricordarvi i principali adempimenti a cui i datori di lavoro sono soggetti:

1 - Nomina del RSPP - Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione

Tale incarico può essere assunto direttamente dal Datore di Lavoro, il quale è tenuto a **frequentare un corso di formazione di durata variabile (32 ore per il settore agricolo)** e dei successivi aggiornamenti quinquennali. Periodicità dell'aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (rischio basso), 10 ore ogni 5 anni (rischio medio), 14 ore ogni 5 anni (rischio alto).

2- Nomina degli Addetti Antincendio

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di nominare gli addetti antincendio; conseguentemente essi hanno l'obbligo di frequenza al corso di formazione di 4, 8 o 16 ore a seconda che il rischio incendio in azienda sia basso, medio o alto.

Periodicità: attualmente non prevista ma, secondo la circolare dei Vigili del Fuoco n. 12653 del 23 febbraio 2011, è opportuno che avvenga ogni 3 anni per 5 ore.

3 - Nomina degli Addetti al Primo Soccorso

Il Datore di lavoro ha l'obbligo di nominare gli addetti al primo soccorso; conseguentemente essi hanno l'obbligo di frequenza al corso di formazione di 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e di 16 ore per quelli del gruppo A.

Periodicità: 4 ore ogni 3 anni per Aziende di tipo B - C 6 ore ogni 3 anni per Aziende di tipo A Il Decreto Interministeriale n. 388/03 presenta una classificazione delle Aziende e Unità produttive orientata ad inquadrare le stesse in tre gruppi di rischio (Gruppo A, B e C). Tale classificazione è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, del comparto produttivo e dei rischi professionali.



4 - Nomina del RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il RLS viene eletto o designato tra i lavoratori e frequenta il corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire degli aggiornamenti con periodicità annuale.

Periodicità: 4 ore ogni anno per le che occupano da 15 a 50 lavoratori 8 ore ogni anno per le che occupano oltre 50 lavoratori

5 - Nomina del Medico Competente

Il Medico Competente effettua le visite mediche e gli accertamenti periodici definiti dal protocollo sanitario sulla base del rischio in ambiente di lavoro, volti all'ottenimento, per ciascun lavoratore, dell'idoneità alla mansione specifica, nonché tutti gli adempimenti che il D. Lgs. 81/2008 gli attribuisce.

6 - Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Il DVR rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un'azienda. Deve contenere tutte le procedure necessarie per l'attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. In caso di costituzione di nuova impresa, il DVR va elaborato entro 90 giorni dalla data di inizio attività, e periodicamente rivisto, soprattutto in occasione di significative modifiche al processo produttivo, inserimento di nuovi macchinari, cambiamento di mansione dei lavoratori.

7 - Formazione e Informazione dei Lavoratori

Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e dei successivi aggiornamenti quinquennali. La formazione (e ove previsto, l'addestramento specifico) devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. Il termine è previsto entro 60 giorni.

Periodicità: 6 ore ogni 5 anni e/o in caso di integrazioni per modifica mansioni, introduzione modifiche al ciclo produttivo, ecc.

8 – Operatori di Attrezzature di Lavoro (Art. 73 D. Lgs. 81/2008)

L'Accordo Stato Regioni del 2012, individua le attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. Le attrezzature cui l'accordo fa riferimento sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori, trattori agricoli o forestali macchine movimento terra, piattaforme elevabili ed altre. La durata dei corsi è variabile a seconda dell'attrezzatura.



Periodicità: 4 ore ogni 5 anni.

11 – Ulteriori adempimenti

A seconda dell'attività e del tipo di rischio presente in ambiente di lavoro potrebbero essere necessari altri documenti, quali per esempio:

11.a - DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza):

È un documento obbligatorio introdotto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 in relazione ai contratti di appalto. Con tale documento il datore di lavoro committente valuta i rischi specifici esistenti nell'ambiente lavorativo e indica le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze fra le attività affidate ad appaltatori e lavoratori autonomi (ed eventuali subappaltatori) e le attività svolte nello stesso luogo di lavoro dal committente.

11.b - POS (Piano Operativo di Sicurezza)

È il documento che un Datore di lavoro deve redigere prima di iniziare le attività operative in un cantiere esterno. Il POS rappresenta il dettaglio della valutazione dei rischi già prevista dall'art. 4 del D. Lgs. 626/94, ora abrogato e sostituito dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, articoli 17 e 28, per le attività che si prevede di eseguire in un cantiere edile.

11.c – Impianto di messa a terra

È un controllo periodico stabilito d'obbligo dal DPR 462/01, che richiede a tutti i Datori di Lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda, di far eseguire la verifica messa a terra sugli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.

11.d – Verifica degli apparecchi di sollevamento

L'obbligo della verifica periodica degli apparecchi di sollevamento da parte del Datore di Lavoro è stabilito dall'art. 71 comma 11 del Dlgs 81-2008.

Oltre ad altri casi (esempio il sollevamento delle persone). sono soggetti alle verifiche periodiche gli apparecchi mobili di sollevamento materiali, non azionati a mano, di portata superiore a 200 kg e i carrelli semoventi a braccio telescopico.

La periodicità delle verifiche è stabilita dall'allegato VII del Dlgs 81/2008 in funzione del tipo di apparecchiatura e dell'anno di costruzione della stessa.

Nota bene

Gli obblighi per la sicurezza sul lavoro sopra descritti si rivolgono alle imprese che impiegano **ALMENO UN LAVORATORE**, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Si rivolgono inoltre ai soci di SRL, SAS e SNC. Restano escluse le ditte individuali e le società agricole semplici che non hanno dipendenti.



C.E.D.E.S.
centro elaborazione dati e servizi
soc. coop.

Ricorda inoltre

Il mancato adempimento degli obblighi SICUREZZA SUL LAVORO, stabiliti dal D. Lgs 81/2008 implica sanzioni amministrative e penali molto pesanti. Inoltre ciò potrebbe comportare il mancato risarcimento assicurativo di eventuali infortuni e azioni di rivalsa da parte dell'INAIL.

Cordiali Saluti

C.e.d.e.s. - Agriforest